10 APR 1970

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I. Mogadiscio, 2 Novmbre 1969 **N. 2**

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

Section L
6 Copy
JUN 10 1970
SEND TO LAW LIBRARY

SOMMARIO

—o—

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

LEGGE 2 Novembre 1969, n. 2 — *Valore di razioni Viveri.* Pag. 35

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 29 Ottobre 1969, n. 13 — *Sospensione dell'uso privato di Radio Ricetransmittente.* » 37

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

Stamperia dello Stato — Mogaliscio

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

LEGGE 2 Novembre 1969, n. 2,
Valore di razione viveri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione emessa in data 21 Ottobre 1969;
VISTA l'Ordinanza del 23 Dicembre 1955 e successive modifiche;
RAVVISATA la necessità di regolare la modalità di razionamento permanente dei militari in servizio in forza dell'Ordinanza n. 23 del 23 Dicembre 1955 e successive modifiche;
SENTITO il Consiglio Rivoluzionario Supremo;

APPROVA E PROMULGA LA PRESENTE LEGGE

Art. 1

Dal 1° novembre 1969 ogni militare di qualsiasi grado in servizio nella Forze Armate, in base all'Ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955, e successive modifiche, ha diritto a Shs. 60 (sessanta) di razione viveri mensili.

Art. 2

Suindicata somma va corrisposta ad ogni militare sotto forma di razione, viveri in natura, possibilmente in prodotto locale.

Art. 3

In caso di accertata impossibilità di approvvigionamento di razione, viveri in natura, od altra circostanza motivata è dato facoltà all'ufficio Amministrazione Centrale dell'Ente Militare interessato di corrispondere sotto forma di denaro nella misura di Shs. 60 (sessanta) mensile, o frazione di giornate.

Art. 4

Il valore di razione viveri suindicato, nell'art. precedente, non può essere sospeso o modificato in dipendenza di fatti disciplinari o penali, affinchè dura la qualità militare dell'avente diritto, salvo che sia provveduto diversamente ad una disposizione di Legge particolare in materia di razionamento.

Art. 5

Spese derivante in forza del presente Decreto, durante l'esercizio finanziario in corso va decurtato dal Titolo 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del destituito Governo della Repubblica Somala.

Art. 6

Presente Legge entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare come Legge della Repubblica Democratica Somala.

Art. 7

E' abrogata ogni altra norma contraria o incompatibile con la presente Legge, e sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 2 Novembre 1969.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO
29 Ottobre 1969, n. 13.
Sospensione dell'Uso Privato di Radio Ricetrasmittente.

IL CONSIGLIO RIVLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la prima Carta della Rivoluzione in data 21 Ottobre 1969;

CONSIDERATA l'importanza vitale della sicurezza Nazionale;

ACCERTATO che alcune Ambasciate, organizzazioni e privati sono in possesso di stazioni radio ricetrasmittenti;

VISTO l'art. 32, paragrafo 2, della Convenzione Internazionale delle Telecomunicazioni (Montreux 1965);

DECRETA:

Art. 1

Il possesso e l'uso privato di stazioni radio ricetrasmittenti che operano in frequenze VHF, HF e UHF in radiotelefonia od in alfabeto morse sono proibite nel Territorio della Repubblica Democratica della Somalia.

Art. 2

Tutte le Ambasciate, organizzazioni privati in possesso di apparati radio ricetrasmittenti sono tenuti a sospendere dalla data della pubblicazione del presente Decreto, ogni attività di servizio di telecomunicazioni Internazionali ed Nazionali;

Art. 3

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 31 della Convenzione Internazionale delle Telecomunicazioni, tutti i servizi di Telecomunicazioni Internazionali ed Nazionali saranno garantiti al pubblico senza ostacoli, priorità e preferenze.

Art. 4

Tutti coloro che sono in possesso di autorizzazioni rilasciati dal precedente Governo raltive all'uso privato di radio ricetrasmittente debbono presentarsi al Consiglio Rivoluzionario Supremo o alla Stazione di Polizia più vicino; immediatamente e comunque non oltre il 5 Novembre 1969.

Art. 5

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione e sarà inserito nella raccolta delle Leggi della Repubblica Democratica Somala.

Mogdiscio, li 29 Ottobre 1969.

p. Il Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

(N. 14 di Rep).

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.